

Diritto d'autore e copyright nell' uso e riuso, diffusione e distribuzione dei materiali filmici e audiovisivi

**Seminario nazionale di aggiornamento e alta formazione
martedì 3 - mercoledì 4 marzo 2009**

Franco Bazzocchi (Presidente Associazione Videoteche e Mediateche Italiane)

Videoteche, centri audiovisivi e diritto d'autore. L'esperienza dell'AVI e del protocollo AVI-SIAE

Sintesi dell'intervento

La legge sul diritto D'autore la 633/41 è stata definita come un campo di battaglia in cui si scontrano interessi contrapposti che la legge si prefigge di regolamentare: da una parte gli autori e le loro associazioni che la legge tutela definendo quali materiali si possono proteggere, come e da parte di chi e dall'altra parte tutti coloro che invece intendono fare un uso il più libero possibile delle opere dell'ingegno utilizzando, soprattutto oggi, tutto quello che la tecnologia mette a disposizione.

Le videoteche e le biblioteche stanno da questa seconda parte del campo. In gran parte Istituzioni di Enti pubblici, o Istituzioni private che utilizzano contributi pubblici, hanno sempre cercato tuttavia di muoversi correttamente all'interno della legge sfruttando naturalmente tutti i vantaggi permessi dalle utilizzazioni libere.

L'Avi associazione di mediateche e videoteche, nata nel 2002 sorge proprio con lo scopo di offrire una consulenza legale sui problemi che la gestione del materiale audiovisivo comporta all'interno di biblioteche, mediate e videoteche

Come nasce l'AVI

Nasce proprio da un incidente di percorso di una delle videoteche più importanti esistenti negli anni '90 in Italia la videoteca del Centro San Biagio di Cesena, una videoteca formata quasi esclusivamente con registrazioni effettuate da antenna, registrazioni di programmi didattici del DSE Rai e film di interesse culturale e didattico

Il sequestro è dell'agosto 95, la causa si va a discutere nel 2000.

Il tema fondamentale su cui si mosse la difesa era incentrato sul rapporto fra pubblico e privato e sulla definizione dei due termini sul piano giuridico e su quello che comporta tale definizione nel prestito che biblioteche e videoteche possono effettuare di materiale audiovisivo.

E' l'art. 69 della 633/41 (in calce alla presente sintesi) che definisce quanto attualmente è possibile in questo campo e per questo lo riportiamo integralmente:

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Il primo lavoro dell'Associazione è stato quello di andare ad un incontro con la Siae onde addivenire ad una migliore definizione di quanto definito in questo articolo, soprattutto tentare una sua più favorevole interpretazione per mediateche e videoteche. Ne è nato questo testo che si andrà ad illustrare, testo che concede qualcosa di quanto la Siae chiedeva – l'applicazione del bollino su qualsiasi prodotto soggetto al prestito – mentre dall'altra parte concede all'Associazione alcune cose come ad es. una migliore interpretazione di tempi del prestito.

1 - Nell'ambito delle attività di conservazione dell'opera filmica, si concorda di riconoscere come "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi finalizzati a raccogliere, conservare e valorizzare a scopo di studio e di ricerca, le opere filmiche riprodotte su supporto magnetico (videocassette) elettronico e digitale (DVD e CDRom). Sono "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi operanti presso le biblioteche, le scuole e le università di ogni ordine e grado, gli istituti di ricerca e le fondazioni di chiara fama culturale, gli Enti Locali, lo Stato nelle sue diverse articolazioni, le associazioni culturali regolarmente iscritte negli appositi albi comunali provinciali e regionali. Lo statuto o regolamento o disciplinare di funzionamento di ciascun archivio, recante in premessa il carattere non lucrativo del servizio, deve essere a disposizione presso le competenti sedi SIAE.

2 - Fra la Siae e gli aderenti all'AVI si conviene che per le attività di prestito dei servizi videotecari, servizi riconosciuti dall'art.69 della legge n. 633/1941, tutte le videocassette date in prestito ovvero sulle videocassette dei servizi videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza sia necessario, al fine di combattere la pirateria, apporre un bollino Siae. Il materiale in possesso della videoteca e sprovvisto di bollino Siae in quanto originato da videoregistrazioni/fissioni televisive o perché acquistato all'estero e qualora questo materiale sia destinato al prestito esso deve essere sottoposto ad apposizione di regolare bollino Siae presso le sedi competenti. Tale bollino andrà richiesto alla locale sede Siae, indicando dell'opera che la videocassetta contiene. La Videoteca/Biblioteca/Mediateca dovrà corrispondere alla Sede la somma di £ 35 o €0,0181 come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale 21/01/2002) trattandosi di contrassegno apposto su supporti distribuiti gratuitamente. La Sede Siae provvederà alla vidimazione della richiesta, alla consegna dei bollini con il minimo possibile di formalità e nell'arco di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Pertanto tutte le videocassette presenti nell'archivio di un servizio videotecario di pubblica utilità saranno munite di regolare bollino Siae qualora destinate al prestito esterno. Costituisce invece eccezione la cosiddetta copia unica o di salvataggio prevista in legge dall'art. 3 comma 1bis della legge 248/2000 (ex art. 69 della legge 22 aprile 1941) o comunque tutte le videocassette che per particolari motivi non saranno ammesse al prestito esterno e saranno usate solo in consultazione interna. Su questa copia verrà apposta un'apposita etichetta che segnalerà trattarsi di copia di salvataggio.

3 - Si conviene inoltre di calcolare ai sensi dell'art.69 delle Legge n.633/41 il periodo dopo il quale l'opera in videocassetta può accedere al prestito dalla prima data (giorno, mese, anno) di immissione nel mercato cinematografico.

4 - Infine, si conviene che per le proiezioni pubbliche la videoteca dovrà corrispondere il diritto d'autore alla Siae e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto. Per le proiezioni interne, alla videoteca/biblioteca/mediateca e considerate plurisoggettive, perché effettuate su richiesta di più utenti, nulla sarà dovuto.

5 - Il presente protocollo potrà essere soggetto a revisione ove mutassero i dettati normativi in materia

Sul tema delle proiezioni pubbliche di audiovisivi l'Avi si era dovuta fermare alla dicitura dell'art. 4 del protocollo e più avanti non era riuscita ad andare

Anica e Siae in tempi più recenti hanno regolamentato questa procedura con il loro protocollo di intesa che riportiamo per la parte che ci è utile per il nostro discorso :

ovvero [...]

Anica e Siae concordano

[...] che al fine dell'effettuazione del servizio da parte della SIAE, i distributori cinematografici interessati dovranno preventivamente e periodicamente comunicare alla SIAE:

- i cataloghi dei film (con tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione delle opere) che intendono mettere a disposizione dell'utenza per le video proiezioni attraverso specifici supporti destinati alla visione con modalità Commercial Video;
- le date dalle quali saranno disponibili i supporti Commercial Video e le condizioni del noleggio, precisando anche i luoghi presso i quali gli utilizzatori potranno reperirli, ovvero consegnandoli direttamente alle agenzie SIAE;
- la presenza di eventuali vincoli ostativi e/o restrittivi per particolari opere filmiche.

3) Le parti altresì concordano che la SIAE, dietro pagamento di un corrispettivo, attraverso la propria struttura provveda a :

- svolgere attività di vigilanza e controllo sul territorio sulla regolarità delle proiezioni effettuate con modalità Commercial Video;
- rilasciare agli organizzatori delle manifestazioni le apposite autorizzazioni per le video proiezioni pubbliche dei film in modalità Commercial Video;
- procedere all'incasso dei diritti di noleggio sulla base dei valori liberamente determinati dalle imprese di distribuzione aventi diritto; [...]

E l'esperienza delle nostre mediateche ci dice che oggi è sempre più possibile e meno complicato amministrativamente questa proiezione pubblica, accordandosi con gli Uffici Siae locali

Oggi l'Avi è un'associazione che riunisce un centinaio di Mediateche, concentrate soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli, Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche, ha le proprie sedi legali e amministrative a Cesena e a Pordenone, il sottoscritto come presidente e Piero Colussi di Cinemazero di Pordenone come vicepresidente, ha un sito internet – www.avimediateche.it – attraverso il quale è possibile anche mettersi in contatto con un consulente legale .

Si riunisce più volte l'anno per Assemblee, convegni e corsi di formazione, naturalmente soprattutto sul Diritto D'Autore.

Legge Diritto Autore 633/41

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.